

TRIBUNALE CIVILE DI VICENZA

Il Tribunale Civile di Vicenza riunito in Camera di Consiglio in persona dei Signori Magistrati:

dott. Giuseppe Limitone Presidente

dott. Margherita Brunello Giudice

dott. Paola Cazzola Giudice rel.

ha pronunciato il seguente

DECRETO

- visto il decreto del 10.10.2013 di apertura della procedura di concordata preventivo ex art. 161 c.6 l.fall. presentato in data 1.10.2013 da dott. Monica Grassi quale Presidente del collegio dei liquidatori della società [REDACTED] s.p.a. in liquidazione, con sede in Vicenza (VI), [REDACTED] n. 1 (C.F.: [REDACTED] in forza di delibera del Collegio dei liquidatori del 21.3.2014, verbale Notaio [REDACTED] di Vicenza n. rep. 59825 (iscritto nel Registro imprese come risulta dalla visura C.C. 7.A.A prodotta),

con la difesa dell'avv. [REDACTED] di Padova e con dom. eletto presso lo studio della dott. [REDACTED] in Vicenza, Via [REDACTED] n. 59 (come da mandato in calce al ricorso);

- rilevato che con la memoria depositata in data 16.1.2014 per l'udienza ex art. 173 l.fall. del 16.1.2014 e prima dell'udienza ex art. 174 l.fall. la società debitrice

ricorrente, [redacted] - C.I.S.
s.p.a in liquidazione, ha depositato una modifica del
piano concordatario proposto;

- rilevato che con la modifica la debitrice ha prodotto
una nuova attestazione ex art.161 l.fall. sottoscritta dal
dott. [redacted] professionista diverso dal dott.
[redacted] per cui è venuto meno il profilo di
inammissibilità evidenziato dal Commissario Giudiziale.

Infatti il precedente professionista dott. Giuseppe
Benini, nominato dalla ricorrente attestatore ex art. 161
l.fall. in quanto componente del collegio sindacale della
società [redacted] spa, diversamente da quanto ritenuto dalla
ricorrente, non rispondeva ai requisiti di indipendenza
stabiliti dall'art. 67, terzo comma, lettera d) l.fall.,
proprio perché la società [redacted] spa (a favore della
quale il dott. [redacted] presta la propria attività
professionale di sindaco) risulta essere socia al 25,23% del
capitale della debitrice ricorrente [redacted] spa e come tale (in
quanto socia della società debitrice che ha proposto il
concordato [redacted] s.p.a è sicuramente soggetto che ha un
interesse all'operazione di soluzione della crisi di [redacted]
s.p.a tramite il proposto concordato preventivo (è
sufficiente rilevare che la [redacted] s.p.a risulta aver
effettuato anche un finanziamento in relazione al quale la

ricorrente chiede il riconoscimento della prededuzione ex art. 182 quater l.fall).

Invero il professionista attestatore come recita la norma deve essere: "(...): un professionista indipendente designato dal debitore, iscritto nel registro dei revisori legali ed in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 28, lettere a) e b) deve attestare la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del piano; il professionista è indipendente quando non è legato all'impresa e a coloro che hanno interesse all'operazione di risanamento da rapporti di natura personale o professionale tali da comprometterne l'indipendenza di giudizio; in ogni caso, il professionista deve essere in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 2399 del codice civile e non deve, neanche per il tramite di soggetti con i quali è unito in associazione professionale, avere prestato negli ultimi cinque anni attività di lavoro subordinato o autonomo in favore del debitore ovvero partecipato agli organi di amministrazione o di controllo".

-Rilevato che con la memoria depositata all'udienza del 16.1.2014 la società debitrice ha sostanzialmente modificato / integrato il piano concordatario già proposto (riduzione le classi da 4 a 3; modificazione della percentuale di soddisfazione; più precisa individuazione dei creditori all'interno delle classi), allegando non solo nuova attestazione ex art. 161 l.fall. a firma dott. [REDACTED] ma anche una nuova delibera del Collegio dei liquidatori del 29.11.2013) per cui ora il piano da

sottoporre al voto dell'adunanza dei creditori è quello indicato nella memoria del 16.1.2014 e allegati;

P. Q. M.

visti gli artt. 173 e 161 l.fall.;

dichiara non più sussistenti i presupposti per la revoca del decreto di apertura della procedura di concordato preventivo;

dichiara ammissibile l'intervenuta modifica del concordato preventivo;

riserva al deposito da parte del Commissario Giudiziale della relazione ex art. 172 l.fall. la decisione sul riconoscimento della prededucibilità ex art. 182 quater e art. 111 l.fall. in favore dei soci [redacted] di Vicenza, [redacted] di Vicenza, [redacted] di Vicenza [redacted] spa del finanziamento nella misura di euro 226.693,60 (importo determinato conteggiando nella misura dell'80% quello effettuato dai suddetti soci per complessivi euro 283.367,00 V.pag.61 relazione dell'attestatore dott. [redacted] del 16.1.2014 richiamata nella modifica depositata in data 16.1.2014 a pagina 101)

conferma la convocazione dei creditori nell'Aula della Corte di Assise al 2° piano (salvo diversa indicazione in loco) del Tribunale di Vicenza, per il giorno [redacted] alle ore 12,15, in cui si discuterà della proposta modificata e si procederà alla

votazione, con termine fino al 14/2/2014 per la comunicazione ai creditori del presente decreto ai sensi dell'art. 171 l. fall. come novellato; i creditori che non eserciteranno il voto in occasione dell'adunanza suindicata come stabilito dall'art. 178 l.fall. potranno far pervenire in Cancelleria entro i venti giorni successivi la chiusura del verbale il proprio dissenso per telegramma o per lettera o per telefax o per posta elettronica o con atto depositato in Cancelleria entro il suindicato termine di 20 giorni ed entro l'orario di apertura al pubblico della cancelleria.

In mancanza di dissenso espresso si ritengono consenzienti e come tali sono considerati ai fini del computo della maggioranza dei crediti.

Si terrà conto soltanto delle manifestazioni di dissenso (o di consenso) successive all'adunanza che perverranno presso la Cancelleria del Tribunale, entro l'orario di apertura al pubblico; ai fini del voto i creditori sono invitati a prendere cognizione del ricorso ed allegati, e comunque della relazione depositata in cancelleria dal Commissario giudiziale ai sensi dell'art. 172 l.fall. novellato almeno 10 giorni prima dell'adunanza dei creditori;

Si comunichi, alla debitrice, al Commissario Giudiziale, al P.M. sede.

Vicenza, 6 febbraio 2014
IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Patrizia FERRACIN

Il Presidente
Dott. Giuseppe Limitone

